

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

CAPO VI

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI

Art. 20

(Destinatari e oggetto dell'intervento)

1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.

2. I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni, e nella restante misura dell'85 per cento, in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.

2 bis. Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1 possono essere altresì utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali a tantum proposti dalle Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate.

(1)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 3/2019

Art. 21

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

a) preventivo di spesa;

b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 22

(Concessione e rendicontazione)

1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.

(1)

2. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:

a) la relazione delle attività svolte;

b) la documentazione analitica delle spese sostenute;

c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

2 bis. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019